



Oggetto: **Influenza aviaria – nota del Ministero della Salute prot. n. 0007071-18/03/2021. Ulteriori indicazioni applicative per il territorio regionale.**

Ai Responsabili dei Servizi di Sanità Animale
delle Az. ULSS del Veneto

e, p.c., Al Ministero della Salute
DGSAFV- Ufficio III

Alla Direzione Agroambiente, programmazione e
Gestione ittica e faunistico-venatoria

Ai rappresentanti della filiera avicola

Alla Direzione Sanitaria dell'IZS delle Veneziae

Al Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza
Aviaria – IZS delle Veneziae

In riferimento a quanto indicato dalla nota del Ministero della Salute in oggetto specificata, ad integrazione e maggior chiarimento delle prime indicazioni applicative fornite con nostra nota prot. n. 132166 del 23/03/21, sentito il parere tecnico dell'IZS delle Veneziae, si rappresenta quanto segue:

1. Il **rilascio di riproduttori di selvaggina da penna da** ripopolamento appartenente a specie dell'Ordine dei Galliformi può essere autorizzato previo controlli *pre-moving* e situazione epidemiologica favorevole. A tal fine si precisa che:
 - Il campionamento *pre-moving* deve essere effettuato nelle 48 ore precedenti al primo lancio, e ogni 48 ore in caso di lanci successivi; l'esame clinico è da intendersi necessario per ogni giornata di lancio;
 - La situazione epidemiologica nell'avifauna selvatica viene considerata favorevole in assenza di focolai di influenza aviaria nelle tre settimane precedenti al rilascio della selvaggina nella Regione del Veneto

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 041/2791330
PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



- o nelle Regioni confinanti; attualmente, l'ultimo focolaio di influenza aviaria notificato nel territorio nazionale risale al 25 febbraio 2021.
- Per quanto riguarda il **rilascio della selvaggina da penna "pronta caccia"**, questo può essere consentito alle condizioni previste al punto precedente nelle Zone diverse da quelle A e B di cui all'Accordo Stato regioni del 25 luglio 2019, che per il Veneto sono rappresentate dalla provincia di Belluno, Treviso e parte della provincia di Vicenza.
 - Le Aziende situate nelle Zone A e B del summenzionato Accordo (provincia di Padova, Rovigo Venezia, Verona e la parte restante della provincia di Vicenza) che intendessero fare richiesta di rilascio, dovranno fornire alle rispettive Az.ULSS le indicazioni relative alla posizione delle Aziende stesse, la consistenza dei lanci e un cronoprogramma di massima dei lanci per la valutazione del rischio necessaria alla concessione della deroga e l'invio della relativa istanza (per il tramite della Regione) al Ministero della Salute e al CRN. L'esito della valutazione del rischio e il parere del Ministero della salute e del CRN sarà prontamente comunicato dalla scrivente Regione alle Az.ULSS interessate.
 - Le Az.ULSS competenti per territorio dovranno programmare con le Aziende in cui è stata concessa la deroga un programma di campionamento sui soggetti abbattuti. Tali campionamenti dovranno essere previsti solo in caso di effettiva attività venatoria. In caso di abbattimenti con cadenza regolare dovrà essere prevista una frequenza di almeno due campionamenti all'interno del mese o nella settimana di attività, se l'attività ha una frequenza minore di due volte al mese. La frequenza del prelievo può essere incrementata in funzione della numerosità dei lanci, delle giornate di abbattimento o in caso di variazione della situazione epidemiologica nazionale per l'influenza aviaria. Per ogni campionamento dovranno essere prelevati tamponi orofaringei/tracheali e cloacali su soggetti abbattuti fino ad un massimo di 30.
 - Per le partite di selvaggina provenienti da altre Regioni, le Az.ULSS devono verificare l'esito favorevole dei controlli *pre-moving* e programmare i controlli periodici nelle zone di lancio di propria competenza.
2. La deroga alla **chiusura del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all'aperto** (commerciali del settore avicolo industriale) di tutto il territorio nazionale può essere concessa alle condizioni di cui alla nota del MS prot. 007071 del 18.03.2021 e previo rispetto di quanto segue:
- a. Dalla valutazione del rischio effettuata con il CREV, si ritiene attualmente di poter procedere con la deroga all'obbligo disposto con la nota DGSAF prot. 21329/2020; tale deroga potrà essere rivalutata sulla base della situazione epidemiologica per l'influenza aviaria.
 - b. La visita clinica e i tamponi orofaringei devono essere effettuati in questi allevamenti ogni 15 giorni, l'esame degli eventuali morti ogni settimana. Il trasposto settimanale delle carcasse all'IZS (ove presenti) può essere delegato al detentore degli animali o al veterinario aziendale, secondo quanto indicato nella nota del ministeriale del 18.03.2021.
 - c. Le aree umide indicate nell'allegato alla nota del Ministero della Salute prot. n. 0007071-18/03/2021 sono da intendersi a scopo esemplificativo, la presenza di siti di aggregazione di volatili selvatici in stretta prossimità agli allevamenti (entro 1 km dal confine) deve essere valutata dal personale veterinario delle Az.ULSS di competenza.

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
Il Direttore
- dr. Michele Brichese -

Responsabile del procedimento: dott.ssa Laura Favero - tel. 041-2791569
E-mail: laura.favero@regione.veneto.it
Segreteria: tel. 041-2791304

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da BRICHESI MICHELE, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330
PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it